

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA ⁽⁶⁾

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 19 agosto 1994 n. 34
- L.R. 16 febbraio 2000 n. 6
- L.R. 4 maggio 2001 n. 13
- L.R. 13 novembre 2001 n. 38
- L.R. 12 luglio 2002 n. 15
- L.R. 26 luglio 2003 n. 15
- L.R. 17 febbraio 2005 n. 6
- L.R. 22 dicembre 2005 n. 23
- L.R. 27 luglio 2007 n. 16
- L.R. 2 marzo 2009 n. 1
- L.R. 26 luglio 2011 n. 10
- L.R. 28 luglio 2011 n. 12
- L.R. 25 luglio 2013 n. 9
- L.R. 20 dicembre 2013 n. 28
- L.R. 26 febbraio 2016, n. 1

Titolo I

Gestione faunistico-venatoria del territorio

Capo I

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

Art. 2

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

(prima modificato comma 3 da art. 2 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 5, sostituiti commi 3 e 4 e aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. La Regione ...promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
 2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
 3. *L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.*
 4. *La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.*
 5. *L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'ISPRA, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.*
- 5 bis. *La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.*

Art. 3

Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria

(prima aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2 da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificata lett. e) da art. 3 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi aggiunto comma 01, modificato comma 1, lett. b) e abrogati comma 1 lett. c) e d) e comma 2 da art. 3 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

01. *La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.*
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
 - a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;
 - b) il piano faunistico-venatorio regionale;
 - c) abrogata.
 - d) abrogata.
 - e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
 2. *abrogato.*

Art. 4

Carta regionale delle vocazioni faunistiche

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *L'Assemblea legislativa*, su proposta della Giunta e sentito l'ISPRA, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.

Art. 5

Piano faunistico-venatorio regionale

(prima sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis da art. 3 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 1-bis art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15, in seguito sostituita rubrica e comma 1, modificati comma 1 lett. a), b), c), d) e g), abrogato comma 2, lett e) e aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art art. 5 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *L'Assemblea legislativa*, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.

1 bis. *abrogato.*

2. *Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:*

- a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei...;
- b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;
- c) l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
- d) la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- e) *abrogata.*
- f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
- g) i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
- h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

2 bis. *Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.*

2 ter. *Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).*

Art. 6

Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori

(modificata lett. c) del comma 3 da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, aggiunta lett. c bis) comma 3 da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 7

Piani faunistico-venatori provinciali

(sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 in seguito modificato comma 2 da art. 5 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 8

Densità venatoria

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 6 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale ... determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.*

Art. 9

Programmi faunistico-venatori annuali

(sostituito da art. 7 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

abrogato.

Art. 10

Consultazione sugli atti della Regione

(modificata rubrica e sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

1. *La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.*

2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.